

FONDO COMUNI CONFINANTI **(Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)**

Schema del Sesto atto aggiuntivo alla Convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, punti c) ed e) del Regolamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa sottoscritta in data 30 marzo 2017 e avente a oggetto

“Attuazione della proposta di Programma di progetti strategici - secondo stralcio - nel territorio della provincia di Belluno e modifiche alla convenzione stipulata in data 4 agosto 2016, in attuazione della deliberazione del Comitato paritetico n. 13 del 25 luglio 2016, relativamente al primo stralcio dello stesso Programma”

TRA

- Il Fondo Comuni Confinanti, rappresentato dall'On. Roger De Menech, nato a Belluno, il 14 marzo 1973, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene e agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. – “Fondo comuni confinanti” – , con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 9 ottobre 2019;
- La Provincia di Belluno, codice fiscale 93005430256 e partita I.V.A. 00847010253, rappresentata da _____, nato/a a _____, il _____, che interviene e agisce nella sua qualità di Presidente della stessa;

PREMESSO CHE

- al fine di dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 17 del 28 novembre 2016 e n. 1 del 6 marzo 2017, il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno hanno sottoscritto in data 30 marzo 2017, prot. PAT n. 184779, la Convenzione avente a oggetto “Attuazione della proposta di Programma di progetti strategici - secondo stralcio - 1^ parte - nel territorio della provincia di Belluno e modifiche alla convenzione stipulata in data 4 agosto 2016, in attuazione della deliberazione del Comitato paritetico n. 13 del 25 luglio 2016, relativamente al primo stralcio dello stesso Programma”, di seguito denominata per brevità “Convenzione”, con la quale sono disciplinati i progetti strategici ricompresi in tale stralcio della proposta di Programma, finanziati per un importo complessivo di Euro 122.283.137,34, a fronte di un costo complessivamente pari a Euro 191.207.400,00;
- con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 9 del 30 novembre 2017 sono state approvate le modalità operative per dilazionare il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della Convenzione, e con nota prot. n. 1706 del 16 gennaio 2018, prot. PAT n. 26157, è stata data formale accettazione di tali modalità da parte della Provincia di Belluno;
- in attuazione, rispettivamente, delle deliberazioni del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 2 del 7 febbraio 2018, n. 5 del 14 marzo 2018, n. 12 del 27 settembre 2018, n. 5 del 28 gennaio 2019 e n. 12 dell'1 luglio 2019, il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno hanno sottoscritto in data 15 febbraio 2018, prot. PAT n. 97847, il primo atto aggiuntivo alla Convenzione, in data 4 giugno 2018, prot. PAT n. 328809 del 5 giugno 2018, il secondo atto aggiuntivo, in data 20

novembre 2018, prot. PAT n. 701418 del 22 novembre 2018, il terzo atto aggiuntivo, con il quale, tra l'altro, è stata aggiornata la denominazione della Convenzione, in data 5 marzo 2019, prot. PAT n. 147206, il quarto atto aggiuntivo e in data 31 luglio 2019, prot. PAT n. 480443, il quinto atto aggiuntivo, ove il finanziamento complessivo a carico del Fondo Comuni Confinanti è pari a Euro 113.078.737,34, di cui Euro 2.480.000,00 di economie sull'Avviso relativo all'annualità 2012 del preesistente Organismo di Indirizzo (ODI), ed è rideterminato in Euro 152.392.596,38 il costo complessivo dei progetti strategici;

- con note prot. PAT n. 489930 dell'11 agosto 2020 e n. 527616 del 31 agosto 2020, il Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa ha comunicato alla Provincia di Belluno la presa d'atto della modifica del costo complessivo delle schede di progetto n. 6 e n. 31, mentre con nota prot. PAT n. 798191 dell'11 dicembre 2020 quella relativa alle schede di progetto n. 9 e n.10;
- in attuazione della determinazione del Presidente del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 6 del 22 giugno 2020, nonché a seguito della deliberazione dello stesso Comitato n. 15 del 2 dicembre 2019, il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno, in data 28 agosto 2020, prot. PAT n. 527269 del 31 agosto 2020, hanno sottoscritto l'atto integrativo alle Convenzioni per l'attuazione della proposta di Programma nel territorio della provincia di Belluno – primo, secondo e terzo stralcio – , per consentire modalità semplificate di liquidazione della quota impiegata per l'attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio dei progetti, di cui all'articolo 8, comma 4, mediante l'inserimento del nuovo comma 4 bis;
- il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, con propria deliberazione n. ____ del _____, ha approvato le modifiche sotto riportate;

CONSIDERATO CHE

- in conformità a quanto da ultimo approvato dal Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa, si rende necessario modificare la Convenzione, così come già modificata con i suoi atti aggiuntivi e con l'atto integrativo, al fine di consentire la gestione delle attività previste ai punti 4, 5, 7 e 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap;

SESTO ATTO AGGIUNTIVO

Art. 1

(Oggetto dell'atto aggiuntivo)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno accettano e concordano di apportare alla Convenzione sottoscritta in data 30 marzo 2017, così come modificata con i suoi atti aggiuntivi e con l'atto integrativo, le modifiche approvate con la deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. ____ del _____ e specificate nell'articolo 2 del presente atto, al fine di consentire la gestione delle attività previste ai punti 4, 5, 7 e 8 di cui alla Fase 2 della Roadmap.

Art. 2

(Modifiche alla Convenzione)

1. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di modificare il soggetto attuatore della scheda di progetto n. 16 "9_Ristrutturazione e valorizzazione del palaghiaccio "A. De Toni" di Alleghe", che, per effetto di quanto disposto dal comma successivo, assume il n. 15, individuandolo nell'Unione Montana Feltrina.
2. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di eliminare dalla Convenzione le schede di progetto riportate di seguito:
 - n. 12 "5_Realizzazione Centro benessere/SPA pubblica", avente un costo complessivo di Euro 5.618.000,00, di cui Euro 5.000.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;
 - n. 34 "2_Progetto pilota di incentivazione della residenzialità nei borghi di montagna", avente un costo complessivo di Euro 2.437.500,00, di cui Euro 1.250.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti.
3. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di modificare e, di conseguenza, sostituire la scheda di progetto n. 25 "2_Progetto per la promozione, la sensibilizzazione e il

coinvolgimento della cittadinanza in un piano di azione per l'efficientamento energetico ed il miglioramento della qualità dell'aria a Feltre", con la seguente, dando atto che, per effetto di quanto previsto dal comma precedente, assume una nuova numerazione:

- n. 24 "2_Progetto per la promozione, la sensibilizzazione e il coinvolgimento della cittadinanza in un piano di azione per l'efficientamento energetico ed il miglioramento della qualità dell'aria a Feltre", avente un costo complessivo di Euro 200.000,00, finanziato interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti.
4. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di integrare la Convenzione con le seguenti schede di progetto:
 - n. 36 "Miglioramento e messa a norma degli ecocentri dell'Agordino", avente un costo complessivo di Euro 2.000.000,00, finanziato interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;
 - n. 37 "Sostegno alle attività produttive – I parte", avente un costo complessivo di Euro 1.250.000,00, finanziato interamente con le risorse del Fondo Comuni Confinanti.
 5. Le schede di progetto di cui ai commi 3 e 4, allegate al presente atto aggiuntivo sotto la lettera "A", ne costituiscono parti integranti e sostanziali.
 6. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano che, a seguito delle modifiche intervenute, sono rideterminati in Euro 110.078.737,34, di cui Euro 2.480.000,00 di economie sull'Avviso pubblico 2012 dell'ODI, il finanziamento complessivo del Fondo Comuni Confinanti e in Euro 147.425.439,75 il costo complessivo dei progetti strategici previsti dalla Convenzione. E' altresì rideterminato in Euro 975.320,78 l'importo complessivo riconosciuto ai fini dello svolgimento dell'attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio dei progetti, di cui all'articolo 8, commi 4 e 4 bis.
 7. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano che, per effetto delle modifiche occorse, la scheda di raccordo, nella versione di cui all'atto integrativo, è aggiornata e allegata al presente atto aggiuntivo, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B".
 8. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano che, con riferimento ai progetti strategici riportati al comma 4, il termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della Convenzione, per la stipula degli atti di avvio, decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto aggiuntivo.
 9. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di sostituire il comma 5, dell'articolo 8, della Convenzione, con il seguente:

"Sulla quota a saldo verrà trattenuta in fase di liquidazione una riserva pari al 3% a garanzia del raggiungimento degli obiettivi specifici come esplicitati in una relazione riportante i benefici prodotti dalle singole schede di progetto".
 10. Il Fondo Comuni Confinanti e la Provincia di Belluno concordano di sostituire il comma 1, dell'articolo 11, della Convenzione, con il seguente:

"La Provincia di Belluno può prorogare i termini per l'affidamento e per il completamento dei progetti, su richiesta congruamente motivata dell'attuatore e per fatti oggettivamente non imputabili allo stesso per un massimo di 12 mesi. Eventuali ulteriori proroghe, purché ricomprese entro il termine previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera a), possono essere concesse per adeguati motivi dalla Provincia di Belluno mediante apposito provvedimento che dovrà essere comunicato al Fondo Comuni Confinanti".
 11. I contenuti della Convenzione sottoscritta in data 30 marzo 2017, così come modificata con i suoi atti aggiuntivi e con l'atto integrativo, vengono confermati, salvo quanto disposto con il presente atto aggiuntivo.

Roma, il _____

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER
IL FONDO COMUNI CONFINANTI
- On. Roger De Menech -

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
- _____ -